

**Statuto**  
**Arcigay Friuli ODV**  
**Approvato dal Congresso del 28 settembre 2020**

**Articolo 1 - Costituzione e Denominazione**

È costituita con sede in Udine, un'associazione non riconosciuta denominata "Arcigay Friuli ODV" (di seguito denominata "Associazione").

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Udine, in via Val d'Aupa 2 e ha durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente Statuto ma dovrà essere votata con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Associazione ha il ruolo di Comitato Territoriale Arcigay per i territori di Udine e Pordenone.

L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato.

**Articolo 2 - Valori**

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

1. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
2. la laicità e la democraticità delle istituzioni;
3. la promozione della salute e della felicità individuali e collettive;
4. l'inclusione sociale di ogni persona;
5. il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
6. la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la pace, l'accoglienza, l'antirazzismo, il femminismo, l'antifascismo e il rifiuto di ogni totalitarismo e di ogni forma di violenza e discriminazione;
7. la promozione dell'educazione alle diversità e della diffusione della cultura e dell'informazione come strumento di lotta alle discriminazioni;
8. la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

**Articolo 3 - Finalità**

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita a carattere non formale. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al personale docente e alle studentesse e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;

3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTI+ che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione attraverso attività e strutture aggregative e ricreative, con particolare attenzione alla comunità LGBTI+;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti individuali, relazionali e di tutte le famiglie;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie e venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. promuovere la visibilità e la partecipazione attiva delle persone con maggior rischio di marginalità all'interno della comunità LGBTI+;
12. sostenere le azioni e le rivendicazioni di altri movimenti che condividano i valori dell'Associazione anche se non focalizzati sulla comunità LGBTI+;
13. combattere ogni forma di sierofobia e discriminazione verso le persone che vivono con HIV o con altre forme di infezioni o malattie croniche a trasmissione sessuale, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
14. partecipare ad iniziative a livello nazionale, europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
15. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la diffusione della conoscenza di pratiche di sesso più sicuro e della riduzione del rischio;
16. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+ e favorire la visibilità delle persone LGBTI+ nello sport;
17. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali; operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale soprattutto per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
18. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi che garantiscano il benessere delle persone LGBTI+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari/e e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle/dei volontari.

#### **Articolo 4 – Soci e socie**

All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

#### **Articolo 5 - Diritti delle socie e dei soci**

Le socie e i soci:

- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e delle socie, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

## **Articolo 6 - Doveri delle socie e dei soci**

Le socie e i soci:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo sulla base delle limitazioni indicate dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- sono tenuti alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

## **Articolo 7 – Cessazione del rapporto associativo**

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione.

I soci e le socie che intendano recedere dall'associazione devono darne comunicazione scritta al o alla Presidente dell'Associazione. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

## **Articolo 8 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 9 - Organi sociali**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci e delle socie
- Il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci Revisori
- Organo di Controllo
- Revisore Legale dei Conti.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Articolo 10 - Assemblea dei soci e delle socie**

L'Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

- Il Congresso:
  - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
  - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - c) elegge il Consiglio Direttivo;
  - d) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
  - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  
- L'Assemblea ordinaria:
  - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
  - b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
  - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  - g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  
- L'Assemblea straordinaria:
  - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci e delle socie**

- a) La convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socio/a ha diritto di voto.
- g) Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatto salvo le modifiche

dello statuto per le quali è prevista la presenza di almeno 1/5 degli associati/e aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.

- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo; è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori, il/la Presidente provvede alla reintegrazione del Consiglio per cooptazione se i rimanenti componenti rappresentano almeno la metà più uno dei membri originariamente eletti dal Congresso. In caso contrario il/la Presidente convocherà un'Assemblea ordinaria per la reintegra dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle socie;
- I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.
- I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.
- Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
  - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie;
  - b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie e curarne l'esecuzione;
  - c) eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente;
  - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
  - e) convocare l'Assemblea dei soci e delle socie;
  - f) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie;
  - g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  - h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  - i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
  - j) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione di soci e socie;
  - k) favorire la partecipazione di soci e socie alle attività dell'Associazione;
  - l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie.

### **Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei/delle consiglieri/e. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei/delle consiglieri/e. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del/la Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. I/le consiglieri/e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento permanente o mancata partecipazione a tre sedute consecutive, non giustificata da cause di

forza maggiore, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto a valutare la decadenza dei/delle componenti che non siano in grado di assolvere ai propri compiti.

#### **Articolo 14 – Presidente**

Il/la Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni. Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

#### **Articolo 15 - Vicepresidente**

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente. In caso di dimissioni o impedimento permanente del o della Presidente, il/la Vice-presidente in accordo con il Direttivo, convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all'elezione di un nuovo o una nuova Presidente.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. Il Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.

#### **Articolo 17 - Organo di controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

#### **Articolo 18 - Revisore Legale dei Conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

#### **Articolo 19 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate**

- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
  - a. dalle quote associative versate ogni anno dai soci e dalle socie;
  - b. dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - c. dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
  - d. da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai

proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'associazione.

- L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio**

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno

Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socio o socia prima della sua approvazione.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

I bilanci e consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

#### **Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal congresso territoriale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci e delle socie in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le persone associate

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore che operino con le stesse finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

#### **Articolo 22 - Simbolo**

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, i soci e le socie si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L'Associazione sceglie di affiancare al marchio Arcigay, il logo rappresentato nella figura sottostante:





## ARCIGAY FRIULI

Esso è composto da la figura di un aquila cui ali riflettono i colori arcobaleno della bandiera internazionale LGBTI+. Il logo è di norma accompagnato dalla dicitura “Arcigay Friuli”.

La scelta dell’aquila è stata determinata dal suo duplice significato simbolico: il richiamo allegorico che richiama il volo come simbolo di libertà e la sua presenza nella bandiera che rappresenta il territorio in cui l’Associazione opera.

Per questo logo valgono le stesse regole d’uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay. Sul rispetto di queste regole vigila il Comitato territoriale.

### **Articolo 23 - Congresso territoriale**

Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

### **Articolo 24 – Commissariamento**

Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell’Associazione.

I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

### **Articolo 25 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.